

***Causa Bozza c. Italia – Prima Sezione – sentenza 14 settembre 2017 (ricorso n. 17739/09)***

**Equa riparazione per eccessiva durata del processo – interpretazione della nozione di “decisione interna definitiva” - Giudizio di esecuzione - vi rientra - durata del procedimento eccessiva e non conforme all’esigenza di un “termine ragionevole” – Violazione del diritto ad una durata del processo ragionevole di cui all’art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.**

**Al fine di verificare l’eventuale violazione dell’art. 6, comma 1 della Convenzione relativo al diritto ad una ragionevole durata del processo è necessario valutare non solo i tempi del giudizio di cognizione, ma anche quelli del giudizio di esecuzione.**

**Fatto.** La signora T.G., madre della ricorrente, in ragione della sua cecità, qualche anno dopo avere inoltrato una richiesta al Ministero dell’interno, ottenne il riconoscimento del diritto ad una pensione di invalidità, oltre ad un’indennità speciale per la cecità. Successivamente, presentò un ricorso al fine di ottenere la rivalutazione e gli interessi sugli arretrati della pensione.

Dopo tre rinvii dell’udienza, il ricorso venne respinto per decadenza dei termini e la signora T.G. decedette prima di poter interporre appello. La causa fu dunque proseguita dalla signora Bozza in qualità di erede e la Corte d’appello riconobbe il diritto alla rivalutazione ed agli interessi con una sentenza del 25 gennaio 2004.

La ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, notificò un atto di precetto all’INPS e, esattamente un anno dopo la decisione della Corte d’appello, ottenne dal giudice dell’esecuzione un pignoramento presso terzi per l’intero importo del credito.

La sig.ra Bozza si rivolse quindi alla sezione della Corte d’appello competente per le procedure di cui alla legge cosiddetta Pinto per lamentare l’eccessiva durata del procedimento, ma il ricorso venne respinto con provvedimento del giudice, confermato poi in Cassazione, per mancato rispetto del termine di sei mesi. Secondo i giudici, infatti, si doveva considerare decisione interna definitiva, e quindi *dies a quo*, la sentenza di merito e non il provvedimento del giudice dell’esecuzione.

La ricorrente ha adito la Corte EDU lamentando l’eccessiva durata del giudizio e l’impossibilità di avere accesso ai giudici della legge Pinto a causa del conflitto tra giurisprudenza interna e principi stabiliti dalla Corte EDU, ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 13 della Convenzione.

***Diritto.***

***Sulla violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione (diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata).***

In via preliminare, la Corte - richiamando la sua giurisprudenza in materia - rigetta l’eccezione del Governo relativa al calcolo della durata del procedimento per i soggetti che subentrano *iure ereditario*, ricordando che ai fini della violazione dell’art. 6 CEDU questi ultimi possono dolersi dell’intera durata del procedimento e non solo della parte in cui sono personalmente intervenuti.

In secondo luogo, con riferimento alla presunta tardività, i giudici sovranazionali ritengono che, per stabilire se il ricorso sia tardivo, essi devono innanzitutto verificare se il procedimento di merito e quello di esecuzione vadano considerati come un tutt’uno ai fini della durata, rientrando entrambi nel concetto di decisione interna definitiva. Solo in caso affermativo la Corte dovrà poi appurare se il rigetto della domanda di equa soddisfazione da parte dei giudici « Pinto » costituisca violazione del parametro dell’art. 6. Il Governo italiano afferma invece che l’esecuzione è solo una fase eventuale e dunque la decisione del giudice dell’esecuzione non va considerata come parte della decisione interna definitiva.

Tutto ciò premesso, la Corte ricorda di aver fissato un principio secondo il quale il diritto a un tribunale è effettivo se lo Stato assicura che la decisione giudiziaria definitiva e vincolante sia anche eseguita. Ne consegue che l'esecuzione è parte integrante del procedimento giudiziario.

La Corte distingue poi tra debitore privato e pubblica amministrazione. Nel primo caso, lo Stato deve garantire l'assistenza necessaria alla realizzazione del diritto ed esso, sebbene non possa essere considerato di regola responsabile per l'insolvenza del debitore, tranne nei casi in cui le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione manchino di dare prova della diligenza richiesta o addirittura impediscono l'esecuzione.

Nel secondo caso, il creditore non deve avviare, di norma, un procedimento di esecuzione, essendo sufficiente la notifica all'Amministrazione debitrice che deve agire di propria iniziativa e nei termini previsti.

Quanto alla durata del processo, la Corte osserva che un tempo irragionevolmente lungo di esecuzione può portare a una violazione della Convenzione, ma ricorda anche che il carattere di ragionevolezza del termine deve essere valutato tenendo in considerazione una serie di variabili, quali la complessità della procedura di esecuzione, il comportamento del ricorrente e delle autorità e l'importo della somma accordata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che sei mesi dalla data in cui la decisione di risarcimento è divenuta definitiva siano da considerarsi un lasso di tempo ragionevole.

La Corte rammenta che, nel caso di specie, già alla data in cui la sentenza di merito è divenuta vincolante l'autorità convenuta sapeva che era tenuta a versare la somma dovuta, senza che la ricorrente creditrice dovesse iniziare un processo di esecuzione.

I giudici evidenziano, tuttavia, che nonostante l'esecuzione della sentenza non comportasse difficoltà particolari, la sig.ra Bozza è stata costretta a intentare un processo esecutivo per ottenere la somma dovuta e non pagata spontaneamente. È dunque dalla data del provvedimento di esecuzione che il diritto della ricorrente ha trovato la sua realizzazione. Ne consegue, secondo la Corte, che l'atto di pignoramento presso terzi costituisce la decisione definitiva e che il provvedimento di esecuzione e di merito vanno considerati in maniera unitaria ai fini del calcolo della durata del processo.

Su tali basi, la Corte ritiene che la durata del procedimento sia stata eccessiva e non conforme all'esigenza del termine ragionevole e che, quindi, vi sia stata una violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 14 dicembre 2017.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 3.000 euro per i danni morali. Quanto alle spese sostenute dinnanzi ai giudici, la Corte rammenta che il ricorrente può ottenere solo il rimborso di quelle documentate e nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità. I giudici respingono quindi la richiesta relativa alle spese per i giudizi interni e considerano ragionevole accordare alla ricorrente una somma di 1500 euro per il procedimento dinnanzi alla Corte.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6, comma 1, CEDU

Art. 13 CEDU

L. n. 89/2001

D.L. 112/2008

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6, par. 1, CEDU – in merito alla durata ragionevole del processo: Cocchiarella c. Italia (ricorso n. 64886/01). Bottazzi c. Italia n. 34884/97 § 22 Di Mauro c. Italia n. 34265/97 § 23 Ferrari c. Italia n. 33440/96 § 21,28 luglio 1999.

Art. 6, par. 1, CEDU – sull'intervento dei terzi nei procedimenti ai fini del calcolo: Scordino c. Italia n.36813/97 § 220

Art. 6, par. 1, CEDU –sulla necessità che una decisione definitiva sia eseguita: Silvia Pontes c. Portogallo 23 marzo 1994 serie A n. 286 A, Di Pede c. Italia 26 settembre 1996, Zappia c. Italia 26 settembre 1996.

Art. 6, par. 1, CEDU – sulla esecuzione di una sentenza come parte integrante del processo: Bourdov c. Russia n.33509/04 §65

Art. 6, par. 1, CEDU – relativamente alle azioni positive dello Stato per assicurare l'esecuzione della sentenza da parte di un privato: Sanglier c. Francia n.50342/99 § 39 27 maggio 2003; Ciprova c. Repubblica ceca Dec. n. 33273/03 22 marzo 2005; cubanit c. Romania dec. n.31510/02 4 gennaio 2007;

Art. 6, par. 1, CEDU – sull'esecuzione della sentenza da parte della pubblica Amministrazione: Chvedov c. Russia n.69306/01 §§29-37, 20 ottobre 2005; Kosmidis e Kosmidou c. Grecia n.32141/04 §24. 8 novembre 2007.